

**R.M. 1342 del 05/07/1980**

**Oggetto:**

Irpef Reddito d'impresa Cessione in leasing di scorte vive Costi pluriennali

**Sintesi:**

L'impresa che concede in locazione scorte vive non può per le caratteristiche intrinseche dei beni ceduti in leasing contabilizzare e dedursi quote di ammortamento per le stesse peraltro possibile fare ricorso al regime fiscale dei costi pluriennali di cui all'art. 109 del D.P.R.

**Testo:**

Con istanza del 10 maggio scorso la società in oggetto indicata ha posto quesito per conoscere quale sia il regime fiscale dei costi per acquisti di scorte vive cedute in leasing.

Rappresenta al riguardo che per gli imprenditori che le utilizzano le scorte vive costituiscono beni strumentali in quanto in relazione all'attività esercitata esse non rappresentano beni merci bensì beni strumentali rispetto ai fini propri dell'impresa agricola. Per le imprese di leasing l'istante richiama i criteri dettati dalla scrivente in materia di beni strumentali ceduti in leasing secondo i quali l'ammortamento sarebbe consentito non ai conduttori bensì alle imprese cedenti sulla base peraltro delle aliquote di ammortamento proprie delle attività esercitate dal locatario.

Al riguardo la scrivente ritiene necessaria la preliminare distinzione del regime dei costi in parola in relazione alle diverse parti interessate al problema.

Per quanto attiene alle imprese che concedono in leasing si osserva come il ricorso all'ammortamento secondo la previsione dell'art. 109 del D.P.R. non si rende possibile.

Ed infatti alle scorte in parola non sembra estensibile quel carattere di strumentalità assunto dalla normativa fiscale del reddito di impresa. La strumentalità fiscale infatti intimamente connessa alla suscettibilità del bene ad essere assoggettato ad ammortamento. E che ci non sia possibile nel caso di spe ainga Td e Tj